SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 1999.

Proroga dei termini di decadenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di San Valentino (pretura di Pescara) del distretto della corte d'appello degli Abruzzi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota in data 30 aprile 1999 del presidente della Corte d'appello degli Abruzzi, con la quale si comunica che la sezione distaccata di San Valentino (pretura di Pescara del distretto di detta corte) indicata nel dispositivo del presente decreto, non è stata in grado di funzionare dal giorno 30 gennaio al 2 febbraio 1999 a causa degli eccezionali eventi metereologici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di San Valentino (pretura di Pescara) del distretto della corte d'appello degli Abruzzi, nei giorni dal 30 gennaio al 2 febbraio 1999, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 giugno 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A5474

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1996.

Modalità di versamento del contributo *una tantum*, previsto dall'art. 5, comma 1.5, della legge 19 aprile 1990, n. 85.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Atteso che l'art. 5, comma 1.5, della legge 19 aprile 1990, n. 85, prevede che per l'installazione delle apparecchiature per la raccolta del gioco del lotto ogni raccoglitore deve versare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum;*

Considerato che la installazione delle apparecchiature per la raccolta del gioco del lotto è stata realizzata, sull'intero territorio nazionale con carattere di progressività entro il 31 dicembre 1994;

Considerato che il compenso corrisposto alla concessionaria della gestione del servizio del lotto automatizzato è comprensivo di ogni spesa di impianti e di servizio e, quindi, anche della spesa di installazione delle apparecchiature per la raccolta del gioco;

Ritenuto che l'importo del contributo *una tantum* può essere stabilito in ragione di lire quattro milioni per ciascun terminale, in quanto tale importo è adeguato sia al rendimento medio determinato sulla base dell'aggio corrisposto ai ricevitori, sia all'entità dei costi di installazione delle apparecchiature rimborsati alla concessionaria per la gestione del lotto con il compenso di cui sopra;

Considerato altresì che per il comodato d'uso dei terminali per tutta la durata della concessione, al raccoglitore non viene addebitato alcun onere per la manutenzione e per i materiali di consumo;

Ritenuto che ai fini predetti deve essere adottato il decreto interministeriale previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ed inoltre devono essere stabilite le modalità per il versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del contributo *una tantum;*

Decreta:

Art. 1.

Il contributo *una tantum* previsto dall'art. 5, comma 1.5, della legge 19 aprile 1990, n. 85, è stabilito in ragione di lire quattro milioni per ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato.

Per i terminali in funzione alla data del presente decreto, il contributo è dovuto nella misura non superiore a lire quindici milioni.

Il contributo di lire quattro milioni è dovuto altresì per ciascun terminale installato presso i nuovi punti di raccolta del gioco del lotto che saranno dati in concessione.

Art. 2.

Il contributo *una tantum* di cui al precedente art. 1 dovrà essere versato nel termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della richiesta dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A richiesta, il contributo *una tantum* può essere versato in quattro rate annuali da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con addebito degli interessi pari al tasso legale e con iscrizione di apposita garanzia nell'atto di costituzione della cauzione di cui all'art. 7, comma 4, della legge 19 aprile 1990, n. 85.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro della finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 92

99A5472

DECRETO 30 giugno 1999.

Integrazione al contenuto ed alle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730/99, delle dichiarazioni IVA 1999 e delle dichiarazioni IVA periodica da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI e la Poste italiane S.p.a. concernenti le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali;

Visto il decreto dirigenziale del 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999, di approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-4 integrativo e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF nonché la busta per la consegna del mod. 730-1 e della suddetta scheda;

Visto il decreto dirigenziale del 2 marzo 1999 in base al quale con successivo decreto devono essere approvati il contenuto, le caratteristiche tecniche, la bolla di consegna nonché le modalità di consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 18 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1998, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1998 con relative istruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 26 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999, di approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra l'altro, la presentazione periodica di una apposita dichiarazione IVA, da approvare con decreto dirigenziale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 con il quale sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del succitato decreto dirigenziale del 18 dicembre 1998;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 2 del succitato decreto dirigenziale del 26 febbraio 1999;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto in particolare l'art. 9, comma 13, del succitato decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 che prevede la possibilità di modificare ed integrare i controlli di accettazione dei dati delle dichiarazioni trasmesse per via telematica in occasione della pubblicazione delle relative specifiche tecniche;

Visto il decreto dirigenziale del 10 maggio 1999 di approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni mod. IVA 99 da parte dei soggetti abilitati;

Visto il decreto dirigenziale del 10 maggio 1999 di approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni mod. IVA periodiche da parte dei soggetti abilitati;

Visto il decreto dirigenziale del 19 aprile 1999 di approvazione delle specifiche tecniche, delle modalità e dei termini di consegna dei modelli 730/99 e della scelta per la destinazione del quattro e otto per mille;

Considerata l'opportunità di stabilire ulteriori controlli sui dati da trasmettere in via telematica dai soggetti abilitati;

Considerata l'opportunità di integrare le specifiche tecniche per la predisposizione dei supporti magnetici che i centri di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/99, di cui all'allegato *A* del decreto dirigenziale 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999, sono integrate dalle specifiche di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. Le specifiche tecniche per la predisposizione dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (mod. 730-4) di cui all'allegato *C* al decreto dirigenziale citato al comma precedente, sono integrate dalle specifiche di cui all'allegato *B* al presente decreto.

3. Le specifiche tecniche per la predisposizione dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (mod. 730-4 integrativo) di cui all'allegato *D* al decreto dirigenziale citato al comma 1 del presente decreto, sono integrate dalle specifiche di cui all'allegato *C* al presente decreto.

Art. 2.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli IVA/99, di cui all'allegato *A* al decreto dirigenziale 10 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999 sono integrate dall'allegato *D* al presente decreto.

Art. 3.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli IVA periodiche, di cui all'allegato *A* del decreto dirigenziale 10 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999 sono integrate dall'allegato *E* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* BEFERA

ALLEGATO *A*

INTEGRAZIONE AL CONTENUTO ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO 730 '99 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA O SU SUPPORTO MAGNETICO

AVVERTENZE GENERALI

La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche riportate nel presente allegato determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica.

In tali casi, gli utenti del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando ad '1' l'ultimo carattere del campo '98' (posizione 1.879) posto nel record di tipo 'B' contenuto nell'allegato 'A' del Decreto dirigenziale 19 aprile 1999 di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dei modelli 730/99.

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	VALORI AMMESSI
	Rigo A - totale dei redditi dei terreni		
AD000001	Totale reddito dominicale - dichiarante	NU	Se presente, non devono risultare compilati i righi del quadro A e viceversa
AD000002	Totale reddito agrario - dichiarante	NU	Se presente, non devono risultare compilati i righi del quadro A e viceversa
AC000001	Totale reddito dominicale - coniuge	NU	Se presente, non devono risultare compilati i righi del quadro A e viceversa
AC000002	Totale reddito agrario -coniuge	NU	Se presente, non devono risultare compilati i righi del quadro A e viceversa
	Rigo B - totale dei redditi dei fabbricati		
BD000001	Totale imponibile dei fabbricati - dichiarante	NU	Se presente, non devono risultare compilati i righi del quadro B e viceversa
BC000001	Totale imponibile dei fabbricati - coniuge	NU	Se presente, non devono risultare compilati i righi del quadro B e viceversa
	Quadro F - altri dati		
FD007001	Richiesta di non effettuare i versamenti di acconto	CB	Alternativa alla compilazione di FD007002
FD007002	Versamenti in misura inferiore	NU	Alternativa alla compilazione di FD007001
	Modello 730-3 Prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale Riepilogo dei redditi		
PL006001	Reddito complessivo - dichiarante	NU	PL001001 + PL002001 + PL003001 + PL004001 + PL005001
PL006002	Reddito complessivo - coniuge	NU	PL001002 + PL002002 + PL003002 + PL004002 + PL005002
PL009001	Reddito imponibile - dichiarante	NU	PL006001 + PL007001 - PL008001 (impostare a zero se il risultato è negativo)
PL009002	Reddito imponibile - coniuge	NU	PL006002 + PL007002 - PL008002 (impostare a zero se il risultato è negativo)
PL010001	Imposta lorda - dichiarante	NU	Applicazione delle aliquote di cui all'art.11 del Tuir al rigo PL009001
PL010002	Imposta lorda - coniuge	NU	Applicazione delle aliquote di cui all'art.11 del Tuir al rigo PL009002

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	VALORI AMMESSI
PL011001	Detrazione per coniuge a carico	NU	Alternativa alla compilazione di PL011002
PL011002	Detrazione per coniuge a carico-coniuge	NU	Alternativa alla compilazione di PL011001
PL016001	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - dichiarante	NU	Assume lo stesso valore di BD011001
PL016002	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - coniuge	NU	Assume lo stesso valore di BC011001
PL018001	Imposta netta - dichiarante	NU	Non può essere negativo. PL010001 - (PL011001 + PL012001 + PL013001 + PL014001 + PL015001 + PL016001)
PL018002	Imposta netta - coniuge	NU	Non può essere negativo. PL010002 - (PL011002 + PL012002 + PL013002 + PL014002 + PL015002 + PL016002)
PL018003	Imposta netta - totale	NU	PL018001 + PL018002
PL019001	Ritenute - dichiarante	NU	CD010001 + DD001004 + DD002004 + DD003004 + DD004004 + DD005004 + FD004001 + se è stata barrata la casella per la tassazione ordinaria (FD010008 + FD011007)
PL019002	Ritenute - coniuge	NU	CC010001 + DC001004 + DC002004 + DC003004 + DC004004 + DC005004 + FC004001 + se è stata barrata la casella per la tassazione ordinaria (FC010008 + FC011007)
PL019003	Ritenute - totale	NU	PL019001 + PL019002
PL020003	Crediti d' imposta sui dividendi e sulle imposte pagate all'estero - totale	NU	PL020001 + PL020002
PL021001	Crediti d' imposta per canoni non percepiti - dichiarante	NU	Assume lo stesso valore di BD012001
PL021002	Crediti d' imposta per canoni non percepiti - coniuge	NU	Assume lo stesso valore di BC012001
PL021003	Crediti d' imposta per canoni non percepiti - totale	NU	PL021001 + PL021002
PL022003	Differenza	NU	PL018003 - (PL019003 + PL020003 + PL021003)
PL023003	Eccedenza Irpef dalla precedente dichiarazione - totale	NU	Assume lo stesso valore di FD003001 + FC003001
PL024003	Acconti versati - totale	NU	Assume lo stesso valore di FD001003 + FD001006 + FC001003 + FC001006
PL025003	Contributo straordinario per l'Europa da rimborsare - totale	NU	PL025001 + PL025002

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	VALORI AMMESSI
PL025001	Contributo straordinario per l'Europa da rimborsare - dichiarante	NU	Alternativa alla compilazione di PL026001
PL025002	Contributo straordinario per l'Europa da rimborsare - coniuge	NU	Alternativa alla compilazione di PL026002
PL026003	Contributo straordinario per l'Europa da trattenere - totale	NU	PL026001 + PL026002
	Calcolo dell'Addizionale regionale all'Irpef		
PL027001	Reddito imponibile - dichiarante	NU	Non può essere negativo. Se PL027001> 0 deve essere uguale a PL006001 - PL008001
PL027002	Reddito imponibile - coniuge	NU	Non può essere negativo. Se PL027002> 0 deve essere uguale a PL006002 - PL008002
PL028001	Addizionale regionale all'Irpef dovuta - dichiarante	NU	PL027001 * 0,5 / 100
PL028002	Addizionale regionale all'Irpef dovuta - coniuge	NU	PL027002 * 0,5 / 100
PL029001	Addizionale regionale all'Irpef trattenuta o versata - dichiarante	NU	Assume lo stesso valore di CD011001
PL029002	Addizionale regionale all'Irpef trattenuta o versata - coniuge	NU	Assume lo stesso valore di CC011001
	Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d'imposta		
PL030003	Irpef da versare	NU	Se > 0, deve essere pari a : (PL022003 + PL026003) - (PL023003 + PL024003 + PL025003) . Alternativa alla compilazione di PL031003
PL031003	Irpef da rimborsare	NU	Se > 0, deve essere pari a :(PL023003 + PL024003 + PL025003) - (PL022003 + PL026003) . Alternativa alla compilazione di PL030003
PL032001	Importo addizionale regionale Irpef da versare - dichiarante	NU	Se > 0, deve essere pari a PL028001 - PL029001. Alternativa alla compilazione di PL033001
PL032002	Importo addizionale regionale Irpef da versare - coniuge	NU	Se > 0, deve essere pari a PL028002 - PL029002. Alternativa alla compilazione di PL033002
PL032003	Importo addizionale regionale Irpef da versare - totale	NU	PL032001 + PL032002
PL033001	Importo addizionale regionale Irpef da rimborsare - dichiarante	NU	Se > 0, deve essere pari a PL029001 - PL028001. Alternativa alla compilazione di PL032001
PL033002	Importo addizionale regionale Irpef da rimborsare - coniuge	NU	Se > 0, deve essere pari a PL029002 - PL028002. Alternativa alla compilazione di PL032002

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	VALORI AMMESSI
PL033003	Importo addizionale regionale Irpef da rimborsare - totale	NU	PL033001 + PL033002
PL036003	Acconto del 20% sui redditi a tassazione separata - totale	NU	PL036001 + PL036002
PL037001	Numero delle rate	NU	Se PL030003 oppure PL032003 oppure PL034003 oppure PL036003 risulta maggiore di zero, il campo deve assumere lo stesso valore di FD007003. Se PL030003,PL032003,PL034003 e PL036003 sono uguali a zero, il campo può essere zero oppure assumere lo stesso valore di FD007003.
RECORD DI TIPO B			
Se risulta barrata la casella di dichiarazione congiunta, verificare la presenza dei dati del coniuge dichiarante e viceversa.			
Verificare la presenza dei dati del sostituto d'imposta e la correttezza formale del codice fiscale.			

ALLEGATO *B*

INTEGRAZIONE AL CONTENUTO ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI - *MODELLO 730-4* - CHE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA.

- L'ultimo paragrafo del capitolo 2.2 è così sostituito:
  "***Il nome da assegnare a ciascun file del dischetto è: COM73099 ovvero COM73099.TXT, e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto***";

- Nel record di testa identificativo del CAF che ha prestato l'assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0"), il campo 24 "Codice identificativo della fornitura (posizione 317, lunghezza 2 caratteri)" assume il valore "RO" in caso di fornitura rettificativa di esiti già trasmessi.

ALLEGATO *C*

INTEGRAZIONE AL CONTENUTO ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI - *MODELLO 730-4 INTEGRATIVO* - CHE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA.

- Nel record di testa identificativo del CAF che ha prestato l'assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0"), il campo 24 "Codice identificativo della fornitura (posizione 317, lunghezza 2 caratteri)" assume il valore "RI" in caso di fornitura rettificativa di esiti già trasmessi.

ALLEGATO *D*

INTEGRAZIONE AL CONTENUTO ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI IVA '99 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

AVVERTENZE GENERALI

La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche riportate nel presente allegato determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica.

In tali casi, gli utenti del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando ad '1' l'ultimo carattere del campo '55' (posizione 1.879) posto nel record di tipo 'B'.

RECORD DI TIPO "B": DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	LUNGHEZZA	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
15	Partita IVA	227	11	NU	Deve essere verificata la correttezza formale della Partita IVA con riferimento alla struttura ed al carattere di controllo.

RECORD DI TIPO "D": DATI CONTABILI DELLA DICHIARAZIONE

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Campi-codice (8 caratteri)	Campi-valore (16 caratteri)		
QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
Quadro VX – Versamenti			
VX015001	Importo da versare o da trasferire	NU	Se il valore del campo 26 del record B (codice carica) è diverso da 3 e 4: - deve corrispondere al risultato della seguente formula applicata ai codici del primo modulo: VL020001 – VL021001 + VL022001; - la presenza del dato è alternativa a quella del codice VX017001. In presenza di moduli riferiti a soggetti trasformati i controlli di cui sopra devono essere eseguiti con le modalità di seguito descritte
VX017001	IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (o da trasferire)	NU	Se il valore del campo 26 del record B (codice carica) è diverso da 3 e 4: - deve corrispondere al valore del campo VL019001 del primo modulo; - la presenza del dato è alternativa a quella del codice VX015001. Deve inoltre essere verificata essere verificata la seguente uguaglianza: VX017001 = VX018001 + VX019001 (sono escluse da questo controllo le società controllanti e controllate). In presenza di moduli riferiti a soggetti trasformati i controlli di cui sopra devono essere eseguiti con le modalità di seguito descritte

<u>Controlli da eseguire in presenza di uno o più moduli riferiti a soggetti trasformati (situazione rilevabile dalla presenza del codice VA007001 - Partita IVA del soggetto fuso, incorporato, ecc.) e nel caso di valore del campo 26 del record B (codice carica) diverso da 3 e 4</u>

Ai fini della determinazione del valore del rigo VX015001 o del suo alternativo VX017001 occorre procedere come segue:

1 – Calcolare il valore risultante dalla formula
somma VL019001 – (somma VL020001 – somma VL021001 + somma VL022001)

2 – Se il valore così determinato risulta positivo, esso sarà impostato nel campo VX017001

3 – Se tale valore risulta negativo, esso sarà impostato, in valore assoluto, nel campo VX015001

Campi-codice (8 caratteri)	Campi-valore (16 caratteri)		
QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
Quadro VA – Informazioni e dati relativi all'attività			
VA001001	Codice attività	AN	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VB001001 ed è obbligatoria nel caso di sua assenza.
Quadro VB – Contribuenti minimi La presenza del quadro B è alternativa a quella dei quadri: VA, VE, VF, VG, VO, VK, VU			
VB001001	Codice attività	AN	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VA001001 ed è obbligatoria nel caso di sua assenza.
VB004001	Percentuale di forfetizzazione dell'imposta del 73%	CB	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VB004002 e VB004003.
VB004002	Percentuale di forfetizzazione dell'imposta del 60%	CB	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VB004001 e VB004003.
VB004003	Percentuale di forfetizzazione dell'imposta del 84%	CB	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VB004001 e VB004002.
VB005001	Imposta forfettaria	NU	Se è presente il dato deve corrispondere al prodotto del codice VB003001 per la percentuale di forfetizzazione indicata.
Quadro VE – Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili			
VE001002	Imposta del 2% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 2% di VE001001 più o meno 1.
VE002002	Imposta del 4% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 4% di VE002001 più o meno 1.
VE003002	Imposta del 7% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 7% di VE003001 più o meno 1.
VE004002	Imposta del 7,5% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 7,5% di VE004001 più o meno 1.
VE005002	Imposta del 8,5% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 8,5% di VE005001 più o meno 1.
VE006002	Imposta del 9% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 9% di VE006001 più o meno 1.
VE007002	Imposta del 12,5% su conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 12,5% di VE007001 più o meno 1.
VE008001	Totale da VE1 a VE7 imponibile	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VE001001 + VE002001 + VE003001 + VE004001 +

Campi-codice (8 caratteri)	Campi-valore (16 caratteri)		
QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
			VE005001 + VE006001 + VE007001
VE008002	Totale da VE1 a VE7 imposta	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VE001002 + VE002002 + VE003002 + VE004002 + VE005002 + VE006002 + VE007002
VE010001	Totale VE8 ± VE9	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VE008002 e VE009001
VE011002	Imposta del 4% su operazioni imponibili agricole (art.34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 4% di VE011001 più o meno 1.
VE012002	Imposta del 10% su operazioni imponibili agricole (art.34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 10% di VE012001 più o meno 1.
VE013002	Imposta del 20% su operazioni imponibili agricole (art.34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 20% di VE013001 più o meno 1.
VE014001	Totale da VE11 a VE13 imponibile	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VE011001 + VE012001 + VE013001
VE014002	Totale da VE11 a VE13 imposta	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VE011002 + VE012002 + VE013002
VE016001	Totale VE14 ± VE15	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VE014002 e VE015001
VE028001	Volume d'affari	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VE008001, VE014001, VE020001, VE021001, VE022001, VE023001, VE024001, VE025001, VE026001 e VE027001
VE030001	Totale imposta sulle operazioni imponibili	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VE010002 + VE016002
Quadro VF – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni			
VF001002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 2%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 2% di VF001001 più o meno 1.
VF002002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 4% di VF002001 più o meno 1.
VF003002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 7%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 7% di VF003001 più o meno 1.

Campi-codice (8 caratteri)	Campi-valore (16 caratteri)		
QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
VF004002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 7,5%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 7,5% di VF004001 più o meno 1.
VF005002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 8,5%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 8,5% di VF005001 più o meno 1.
VF006002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 9%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 9% di VF006001 più o meno 1.
VF007002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 10% di VF007001 più o meno 1.
VF008002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 12,5%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 12,5% di VF007001 più o meno 1.
VF009002	Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 20% di VF009001 più o meno 1.
VF011001	Totale da VF1 a VF9 degli imponibili	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VF001001 + VF002001 + VF003001 + VF004001 + VF005001 + VF006001 + VF007001 + VF008001 + VF009001
VF011002	Totale da VF1 a VF9 delle imposte	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma di: VF001002 + VF002002 + VF003002 + VF004002 + VF005002 + VF006002 + VF007002 + VF008002 + VF009002
VF018001	Totale acquisti e importazioni	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VF011001, VF012001, VF013001, VF014001, VF015001, VF016001 e VF017001
VF020001	Totale imposta su acquisti e importazioni imponibili	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VF011002 e VF019001

Quadro VG – Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

Non è ammessa la presenza contemporanea di 2 o più dei seguenti dati:
- sezione 1 (Agenzie di viaggio)
- campo VG018001 (Attività di agriturismo)
- campo VG019001 (Associazioni operanti in agricoltura)
- sezione 6 (Imprese agricole)

QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
VG022002	Imposta sulle operazioni imponibili agricole (2%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 2% di VG022001 più o meno 1.

Campi-codice (8 caratteri)	Campi-valore (16 caratteri)		
QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
VG023002	imposta sulle operazioni imponibili agricole (4%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 4% di VG023001 più o meno 1.
VG024002	imposta sulle operazioni imponibili agricole (7%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 7% di VG024001 più o meno 1.
VG025002	imposta sulle operazioni imponibili agricole (7,5%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 7,5% di VG025001 più o meno 1.
VG026002	imposta sulle operazioni imponibili agricole (8,5%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 8,5% di VG026001 più o meno 1.
VG027002	imposta sulle operazioni imponibili agricole (9%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 9% di VG027001 più o meno 1.
VG028002	imposta sulle operazioni imponibili agricole (12,5%)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere al 12,5% di VG028001 più o meno 1.
VG030001	Totale – somma algebrica dei righi da VG22 a VG29 (imponibili)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VG022001, VG023001, VG024001, VG025001, VG026001, VG027001 e VG028001
VG030002	Totale – somma algebrica dei righi da VG22 a VG29 (imposte)	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VG022002, VG023002, VG024002, VG025002, VG026002, VG027002, VG028002 e VG029001
VG032001	Totale IVA ammessa in detrazione	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VG030002 e VG031001
VG034001	IVA ammessa in detrazione	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere a: (VF020001+/ - VG033001) OPPURE (VG017001+/- VG033001) OPPURE (VG018001+/- VG033001) OPPURE (VG019001+/- VG033001) OPPURE (VG032001+/ - VG033001)
Quadro VL – Liquidazione dell'imposta annuale			
VL001001	IVA sulle operazioni imponibili	NU	Deve corrispondere al valore di VE030001 oppure VB005001
VL004001	IVA a debito	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VL001001, VL002001 e VL003001
VL005001	IVA portata in detrazione	NU	Deve corrispondere al valore di VG034001
VL008001	IVA detraibile	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla somma algebrica dei campi VL005001, VL006001 e VL007001

Campi-codice (8 caratteri)	Campi-valore (16 caratteri)		
QUADRO RIGO COLONNA	DESCRIZIONE	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
VL009001	Imposta dovuta	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla differenza tra VL004001 e VL008001 se tale risultato è positivo. La presenza del dato è alternativa a quella del codice VL009002
VL009002	Imposta a credito	NU	Il valore di tale campo deve corrispondere alla differenza tra VL008001 e VL004001 se tale risultato è positivo. La presenza del dato è alternativa a quella del codice VL009001
VL019001	IVA a credito	NU	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VL020001
VL020001	IVA a debito	NU	La presenza del dato è alternativa a quella del codice VL019001
VL021001	Credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale	NU	Tale campo non deve essere presente se VL019001 è impostato. Deve essere minore o uguale al valore del campo VL020001 se questo è impostato.
VL022001	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	NU	Tale campo non deve essere presente se VL019001 è impostato.
Quadro VK – Società controllanti e controllate La sezione 2 del quadro VK deve essere impostata se il valore di VK017002 è compreso tra "01" e "11"			
VK017001	Partita IVA della controllante	CF	Deve essere verificata la correttezza formale della Partita IVA con riferimento alla struttura ed al carattere di controllo. Il dato deve essere presente se è presente VK017002 e comunque se è presente almeno un altro dato del quadro VK. Il suo valore deve coincidere con il campo 15 del record di tipo B (Partita IVA del contribuente) se il valore di VK17002 è pari a "00" o "13". In tutti gli altri casi può assumere un valore diverso da quello della Partita IVA del contribuente.
VK017002	Ultimo mese di controllo (formato MM)	AN	Attenzione: il valore '00' è significativo. Il dato deve essere presente se è presente VK017001. Se è presente, il campo deve assumere un valore compreso tra "00" e "13".

ALLEGATO *E*

INTEGRAZIONE AL CONTENUTO ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE IVA PERIODICA DA TRASMETTERE ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

AVVERTENZE GENERALI

La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche riportate nel presente allegato determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica.

In tali casi, gli utenti del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando ad '1' l'ultimo carattere del campo '60' (posizione 1.879) posto nel record di tipo 'B'.

RECORD DI TIPO "B": DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	LUNGHEZZA	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
13	Partita IVA	227	11	NU	Deve essere verificata la correttezza formale della Partita IVA con riferimento alla struttura ed al carattere di controllo.
Periodo					
15	Mese	242	2	NU	Nel formato MM. Valori ammessi: da 01 a 12 Deve essere impostato se non è presente il dato del campo 16 (Trimestre). Se il dato è presente contemporaneamente al campo 16 (Trimestre) deve verificarsi la seguente corrispondenza: Trimestre = 1 Mese = 3 Trimestre = 2 Mese = 6 Trimestre = 3 Mese = 9 Trimestre = 4 Mese = 12
16	Trimestre	244	1	NU	Valori ammessi: da 1 a 4 Deve essere impostato se non è presente il dato del campo 15 (Mese). Deve essere presente se è impostato il campo 29 (Rigo VP9)
Società ed Enti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo					
17	Casella dichiarazione del gruppo	245	1	NU	Impostare ad 1 se la casella è barrata La presenza del dato è alternativa a quella del campo 18 (Casella dichiarazione di società aderente al gruppo)
18	Casella dichiarazione di società aderente al gruppo	246	1	NU	Impostare ad 1 se la casella è barrata La presenza del dato è alternativa a quella del campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo)
Scelta dell'espressione degli importi					
19	Casella importi in migliaia di lire	247	1	NU	Impostare ad 1 se la casella è barrata La presenza del dato è alternativa a quella del campo 20 (casella importi in unità di Euro) ed è obbligatoria nel caso di sua assenza

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	LUNGHEZZA	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
20	Casella importi in unità di Euro	248	1	NU	Impostare ad 1 se la casella è barrata La presenza del dato è alternativa a quella del campo 19 (casella importi in migliaia di lire) ed è obbligatoria nel caso di sua assenza
Dati contabili					
21	Rigo VP1 Ammontare complessivo delle operazioni attive	249	13	N13	Se è impostato il campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo) il dato non deve essere presente
22	Rigo VP2 Cessioni intracomunitarie di beni comprese nel rigo VP1	262	13	N13	Se è impostato il campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo) il dato non deve essere presente.
23	Rigo VP3 Ammontare complessivo delle operazioni passive	275	13	N13	Se è impostato il campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo) il dato non deve essere presente
24	Rigo VP4 Acquisti intracomunitari di beni compresi nel rigo VP1	288	13	N13	Se è impostato il campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo) il dato non deve essere presente
28	Rigo VP8 Crediti d'imposta utilizzati	340	13	N13	Se è impostato il campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo) il dato non deve essere presente Non deve essere presente se risulta impostato il campo 31 (Rigo VP11)
29	Rigo VP9 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	353	13	N13	Se è impostato il campo 17 (Casella dichiarazione del gruppo) il dato non deve essere presente
30	Rigo VP10 IVA da versare (o da trasferire)	366	13	N13	La presenza del dato è alternativa a quella del campo 31 (Rigo VP11) Se è impostato il dato deve assumere il valore risultante dalla seguente formula: rigo VP5 – (rigo VP6 + rigo VP7 + rigoVP8) + rigo VP9
31	Rigo VP11 IVA a credito (o da trasferire)	379	13	N13	La presenza del dato è alternativa a quella del campo 30 (Rigo VP10) Se è impostato il dato deve assumere il valore risultante dalla seguente formula:

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	LUNGHEZZA	FORMATO	NOTE / VALORI AMMESSI
					rigo VP6 + rigo VP7 - rigo VP5
40	Rigo VP14 Casella Aliquota media lett. a)	429	1	NU	Impostare ad 1 se la casella è barrata. Deve essere presente se risulta impostato il campo 42 (rigo VP14 – Importo) e non impostato il campo 41 (casella B)
41	Rigo VP14 Casella Operazioni non imponibili lett. b)	430	1	NU	Impostare ad 1 se la casella è barrata. Deve essere presente se risulta impostato il campo 42 (rigo VP14 – Importo) e non impostato il campo 40 (casella A).
42	Rigo VP14 Importo chiesto a rimborso	431	13	N13	Il dato deve assumere un valore non superiore a quello del campo 31 (rigo VP11)

99A5473

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 maggio 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 37.232.266.000.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 13 gennaio 1999, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 94 ric. del 26 marzo 1999, con il quale si approvano le proposte del Comitato tecnico scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 94 ric. del 26 marzo 1999, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

ALFA BIOTECH S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Progetto n. 4162.

Titolo del progetto: nuovi sistemi diagnostici in vitro, completamente automatizzati, per pazienti affetti o a rischio di varie patologie tumorali e per la diagnosi di malattie autoimmunitarie, di malattie infettive e di disordini metabolici.

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 17 settembre 1998.

Costo ammesso: L. 5.975.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 5.016.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 959.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:
N.E. L. 4.012.000.000;
Ea L. 0;
Ec L. 1.004.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo:
N.E. L. 45.000.000;
Ea L. 0;
Ec. L. 914.000.000.

Agevolazioni deliberate:
credito agevolato (c.a.) fino a L. 4.080.925.000;
contributo nella spesa (c.s.) fino a L. 1.439.975.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:
N.E. 70% C.A. + 25% C.S.;
Ea 60% C.A. + 35% C.S.;
Ec. 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo:
N.E. 70% C.A. + 10% C.S.;
Ea 60% C.A. + 20% C.S.;
Ec. 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ENEL S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto n. 3631.

Titolo del progetto: sviluppo di un processo di combustione innovativo con controllo attivo applicabile alle turbine a gas per il settore della produzione di energia elettrica.

Durata e decorrenza costi: 3 anni e 6 mesi dal 19 agosto 1998.

Costo ammesso: L. 15.431.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 10.289.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 5.142.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E. L. 4.376.000.000;

Ea L. 845.000.000;

Ec. L. 5.068.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E. L. 2.347.000.000;

Ea L. 430.000.000;

Ec. L. 2.365.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo in conto interessi (C.I) fino a L. 7.715.500.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.579.992.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 55% C.I. + 25% C.S.;

Ea 45% C.I. + 35% C.S.;

Ec. 50% C.I. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 50% C.I. + 10% C.S.;

Ea 40% C.I. + 20% C.S.;

Ec. 45% C.I. + 15% C.S.

Durata intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ELSAG S.P.A. (già Finmeccanica S.p.a.) - Genova (classificata grande impresa).

Progetto n. 3601.

Titolo del progetto: automazione integrata basata sulla gestione efficace dell'informazione per l'impianto postale di nuova generazione.

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 1° settembre 1998.

Costo ammesso: L. 16.460.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 10.528.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 5.932.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E. L. 400.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 10.128.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E. L. 200.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 5.732.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo in conto interessi (C.I) fino a L. 7.950.180.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 4.016.240.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 55% C.I. + 25% C.S.;

Ea 45% C.I. + 35% C.S.;

Ec. 50% C.I. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 50% C.I. + 10% C.S.;

Ea 40% C.I. + 20% C.S.;

Ec. 45% C.I. + 15% C.S.

Durata intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ELSAG S.P.A. (già Finmeccanica S.p.a.) - Genova (classificata grande Impresa).

Progetto n. 3600.

Titolo del progetto: nuovi accessi e interoperabilità per servizi di posta elettronica e tracking & tracing.

Durata e decorrenza costi: 2 anni e 6 mesi dal 18 settembre 1998.

Costo ammesso: L. 9.750.000.000, così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 3.248.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 6.502.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E. L. 200.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 3.048.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E. L. 1.000.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 5.502.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 6.396.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.881.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 70% C.A. + 25% C.S.;

Ea 60% C.A. + 30% C.S.;

Ec. 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 70% C.A. + 10% C.S.;

Ea 60% C.A. + 20% C.S.;

Ec. 65% C.A.. + 15% C.S.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DATAFLEX S.R.L. - Aprilia (Latina) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 2797.

Titolo del progetto: metodologie e strumenti per lo sviluppo di cartelle cliniche ipermediali.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 16 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 558.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 0.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 558.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E L. 0;

Ea L. 0;

Ec. L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E L. 70.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 488.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 310.248.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 135.594.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 60% C.A. + 35% C.S.;

Ea 50% C.A. + 45% C.S.;

Ec. 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 60% C.A. + 20% C.S.;

Ea 50% C.A. + 30% C.S.;

Ec. 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

I.M.T. S.R.L. - Osimo (Ancona) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 2152.

Titolo del progetto: sviluppo di tecniche di trivellazione per fondazioni speciali in aree ad elevata sismicità.

Durata e decorrenza costi: 4 anni dal 28 giugno 1998.

Costo ammesso: L. 8.783.200.000 di cui L. 250.000.000 al di fuori dell'U.E., così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 3.365.080.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 5.418.120.000 di cui L. 250.000.000 al di fuori dell'U.E.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E. L. 3.365.080.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E. L. 5.418.120.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 5.269.920.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.257.282.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 60% C.A. + 35% C.S.;

Ea 50% C.A. + 45% C.S.;

Ec. 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 60% C.A. + 20% C.S.;

Ea 50% C.A. + 30% C.S.;

Ec. 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

LONGINOTTI MECCANICA S.R.L. - Sesto Fiorentino (Firenze) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 3371.

Titolo del progetto: innovazioni di prodotto e di processo nella realizzazione di mattonelle con pressatura di impasto cementizio.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 14 agosto 1998.

Costo ammesso: L. 3.266.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 1.438.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.828.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E. L. 1.438.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E. L. 1.828.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.959.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 868.756.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 60% C.A. + 35% C.S.;

Ea 50% C.A. + 45% C.S.;

Ec. 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 60% C.A. + 20% C.S.;

Ea 50% C.A. + 30% C.S.;

Ec. 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

MAPEI S.P.A - Milano (classificata grande impresa).

Progetto n. 2295.

Titolo del progetto: nuovi prodotti polimerici e nuovi processi per la produzione di additivi superfluidificanti per gli impasti cementizi.

Durata e decorrenza costi: 5 anni dal 2 luglio 1998.

Costo ammesso: L. 5.608.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 3.693.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.915.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale:

N.E. L. 3.693.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo:

N.E. L. 1.915.000.000;

Ea L. 0;

Ec. L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 3.925.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.110.384.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale:

N.E. 70% C.A. + 25% C.S.;

Ea 60% C.A. + 35% C.S.;

Ec. 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo:

N.E. 70% C.A. + 10% C.S.;

Ea 60% C.A. + 20% C.S.;

Ec. 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988;

altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 37.232.266.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1999

Il direttore: D'ADDONA

99A5376

DECRETO 19 maggio 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 44.252.409.000.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 2 febbraio 1999, di cui ai punti 4 e 6 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeniale n. 101 Ric. del 12 aprile 1999, con il quale si approvano le proposte del comitato tecnico scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 101 Ric. del 12 aprile 1999, nella forma, nella misura a con le modalità per ciascuno indicate;

ALFACHIMICI S.R.L. - Moncalieri (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: metallizzazione di materiali dielettrici fotosensibili per la costruzione sequenziale di circuiti stampati multistrato.

Durata e data d'inizio: 2 anni dal 15 dicembre 1997.

Costo dichiarato: L. 2.360.000.000.

Forme di finanziamento: pratica n. 064246/46.

Credito agevolato: L. 1.652.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A. - Parma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova famiglia di macchine per la pulizia urbana che assicurino alto livello di pulizia, migliorino la produttività oraria e minimizzino l'inquinamento ambientale.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 15 novembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 7.038.000.000.

Forme di finanziamento: pratica n. 064123/46.

Credito agevolato: L. 4.222.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

ELASIS SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: apripista cingolato (Dozer) con dispositivo differenziale di sterzo e controllo elettronico di potenza.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° novembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 9.774.000.000.

Forme di finanziamento: pratica n. 062460/46.

Credito agevolato: L. 6.353.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: si concede, in deroga al punto *C* della delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, la garanzia offerta dalla richiedente.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

ELASIS SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: riduzione della rumorosità del motore dell'automobile.

Durata e data di inizio: 4 anni e 7 mesi dal 10 settembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 240.000.000;

eleg. L. 11.937.000.000;

totale L. 12.177.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063894/346 e n. 063893/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 7.903.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A. - Ponte della Priula (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova generazione di premiscelati speciali secchi ad elevate prestazioni per impiego edilizio.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° gennaio 1998.

Costo dichiarato: L. 1.684.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064294/46.

Credito agevolato: L. 1.178.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

IABER S.P.A. - Lecco (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi condensanti avanzati per la generazione di calore a basso consumo, ridotto impatto ambientale ed elevato comfort.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 17.703.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063885/346 e n. 063884/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui

all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 11.506.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

IMA - INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. - Ozzano dell'Emilia (Bologna) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova linea automatica di confezionamento primario per infusibili in dosi-filtro speciali e sfusi, in astucci atossici ermetici con atmosfera controllata.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.509.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064216/46.

Credito agevolato: L. 2.705.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n, 135, e successive modificazioni e integrazioni.

INDENA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: invecchiamento cutaneo e sua prevenzione.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° febbraio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 7.753.000.000;

eleg. L. 407.000.000;

totale L. 8.160.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063136/46.

Credito agevolato: L 4.915.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: fitofarmaci a rilascio controllato e ridotto impatto ambientale.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 1° aprile 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 3.206.000.000;

eleg. L. 855.000.000;

totale L. 4.061.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063706/46.

Credito agevolato: L. 2.681.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto dal decreto del Ministro del tesoro,

determinato in misura comunque non suporiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

LONZA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi processi per la produzione di acido poliaspartico (Pasa) e resine epossidiche cicloalifatiche avanzate.

Durata e data di inizio: 5 anni e 1 mese dal 1° dicembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 9.849.000.000;

eleg. L. 110.000.000;

totale L. 9.959.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064255/46.

Credito agevolato: L. 5.980.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

LUIGI ZAINI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo per la produzione di caramelle medicinali contenenti paracetamolo o altri fans (da soli o in combinazione con altri principi attivi).

Durata e data di inizio: 4 anni e 7 mesi dal 1° settembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 3.713.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063863/46.

Credito agevolato: L. 2.227.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

SOCIETÀ AZIONARIA PER L'INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.A.P.I.C.I. S.P.A. - Biella (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: poliesteri ad alto peso molecolare utilizzati come adesivi per l'imballaggio flessibile alimentare e per laminati tecnici.

Durata e data di inizio: 5 anni e 2 mesi dal 1° novembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 5.864.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064065/46.

Credito agevolato: L. 3.811.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso

di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata piccola-media impresa). SOCIETÀ PER AZIONI SAMO - Cadriano Granarolo Emilia (Bologna).

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema modulare per la protesizzazione del ginocchio.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 25 agosto 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 3.548.000.000;

eleg. L. 427.000.000;

totale L. 3.975.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064238/46.

Credito agevolato: L. 1.291.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.291.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Note: contratto di finanziamento in solido.

ALA 2000 S.P.A. - Susegana (Treviso) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4079.

Titolo del progetto: aumento del cross-links delle molecole di materiale epossidico atossico irraggiato con fasci di elettroni di bassa energia.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 1° dicembre 1998.

Costo ammesso: L. 1.850.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 1.850.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.850.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0; Ea = L. 0; Ec. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.110.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 647.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60%C.A. + 35%C.S. Ea 50%C.A. + 45%C.S. Ec 55%C.A. + 40%C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60%C.A. + 20%C.S. Ea 50%C.A. + 30%C.S. Ec 55%C.A. + 25%C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

il predetto intervento è subordinato all'avvenuta convenzione con il dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Cassino.

BUSELLATO S.P.A. - Piovene Rocchette (Vicenza) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4007.

Titolo del progetto: nuovo centro di lavoro per la lavorazione del legno.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 15 settembre 1998.

Costo ammesso: L. 1.707.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 0.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.707.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 0; Ea = L. 0; Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 1.707.000.000; Ea = L. 0; Ec. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.024.200.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 314.400.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60%C.A. + 35%C.S. Ea 50%C.A. + 45%C.S. Ec 55%C.A. + 40%C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60%C.A. + 20%C.S. Ea 50%C.A. + 30%C.S. Ec 55%C.A. + 25%C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CONSULTANT S.R.L. - Roma (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4060.

Titolo del progetto: fastpress - 32.

Durata e decorrenza costi: 1 anno e 6 mesi dal 14 settembre 1998.

Costo ammesso L. 831.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 0.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 831.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0; Ea = L. 0; Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 831.000.000; Ea = L. 0; Ec. = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 498.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 166.200.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60%C.A + 35%C.S. Ea 50%C.A. + 45%C.S. Ec 55%C.A. + 40%C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60%C.A. + 20%C.S. Ea 50%C.A. + 30%C.S. Ec 55%C.A. + 25%C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DISTILLERIA ANDREA DA PONTE - Conegliano (Treviso) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4188.

Titolo del progetto: grappe e distillati d'uva a bassa gradazione alcolica, con migliori caratteristiche e con limitata presenza di carbammato di etile.

Durata e decorrenza costi: 2 anni e 6 mesi dal 21 settembre 1998.

Costo ammesso L. 1.000.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 323.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 677.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 323.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 677.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 450.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 398.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 45%C.A. + 50%C.S. Ea 35% C.A. + 60%C.S. Ec 40%C.A. + 55%C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 45%C.A. + 35%C.S. Ea 35%C.A. + 45%C.S. Ec 40%C.A. + 40%C.S.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

LEGAMATIC ENGINEERING S.R.L. - Località Longastrino Argenta (Ferrara) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 5385.

Titolo del progetto: nuova macchina reggiatrice a due teste per doppia reggiatura sul pacco, modulare ad alta velocità e ad altissima automazione.

Durata e decorrenza costi: 2 anni dal 29 ottobre 1998.

Costo ammesso: L. 836.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 332.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 504.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 332.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 504.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 376.200.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 341.924.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 45%C.A. + 50%C.S. Ea 35%C.A. + 60%C.S. Ec 40%C.A. + 55%C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 45%C.A. + 35%C.S. Ea 35%C.A. + 45%C.S. Ec 40%C.A. + 40%C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

TECHMO CAR S.P.A. - Limena (Padova) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 3374.

titolo del progetto: motrice con unità traente/sterzante integrata con cabina ergonomica rotante a 360° per veicoli industriali.

Durata e decorrenza costi: 1 anno e 6 mesi dal 1° settembre 1998.

Costo ammesso: L. 733.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 220.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 513.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 220.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 513.000.000; Ea = L. 0; Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 439.800.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 179.585.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60%C.A. + 35%C.S. Ea 50%C.A. + 45%C.S. Ec 55%C.A. + 40%C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60%C.A. + 20%C.S. Ea 50%C.A. + 30%C.S. Ec 55%C.A. + 25%C.S.

Durata intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 44.252.409.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore: D'ADDONA

99A5389

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte S. Antonio», sita nei comuni di Lomazzo e Cadorago.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 25 maggio 1992 con la quale la Società Verga Antonio Spumador Fonte S. Antonio S.p.a., con sede in Lomazzo (Como), viale Como 56, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte S. Antonio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in territorio dei comuni di Lomazzo e Cadorago (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte S. Antonio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in territorio dei comuni di Lomazzo e Cadorago (Como).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5478

DECRETO 26 maggio 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Gajum», sita in comune di Canzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società idrominerale Bognanco S.r.l., con sede in Canzo (Como), via Volta, 73, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Gajum» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canzo (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Gajum» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Canzo (Como).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5510

DECRETO 26 maggio 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lentula», sita in comune di Cantagallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Sorgente Lentula S.p.a., con sede in Sambuca Pistoiese (Pistoia) - località Lentula - ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lentula» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Cantagallo (Prato);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lentula» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Cantagallo (Prato).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione renale dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5524

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 marzo 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Avancort» a base di metilprednisolone aceponato ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 361 del 28 luglio 1998 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192, con il quale viene autorizzata, l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Avancort», a base metilprednisolone aceponato della società Farmades S.p.a., con sede in Roma, nella confezione soluzione dermatologica 0,1% flacone 20 ml A.I.C. n. 028649073;

Vista la domanda del 10 settembre 1998 con cui la società Farmades S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Avancort» nella confezione sopra indicata al prezzo di L. 10.800 I.V.A. compresa, calcolato su quello delle confezioni crema, unguento e lozione da 20 g della specialità medicinale denominata «Avancort» in fascia di rimborsabilità al prezzo di L. 10.800 comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 novembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *b)* della specialità medicinale, nella confezione 1 flacone da 20 ml di soluzione dermatologica 0,1% al prezzo di L. 10.800, I.V.A. compresa.

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Avancort», a base metilprednisolone aceponato della società Farmades S.p.a., con sede in Roma, è classificata in classe *b)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 1 flacone da 20 ml di soluzione dermatologica 0,1%, A.I.C. n. 028649073 al prezzo di L. 10.800, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 17

99A5476

PROVVEDIMENTO 8 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di solfadiazina argentica denominata «Sofargen» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Sofargen», a base di solfadiazina argentica, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: crema g 50 1% A.I.C. n. 025561022 della società Sofar S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 3 agosto 1998, con cui la società Sofar S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Sofargen», nella forma e confezione sopra indicata al prezzo di L. 9.900;

Considerato che è già classificata in classe *a)* la specialità medicinale Sofargen della medesima società

Sofar S.p.a. nella confezione crema 1% g 30, A.I.C. n. 025561010 avente la stessa composizione e forma farmaceutica e che pertanto viene assunta come specialità di riferimento;

Visto che il prezzo al pubblico della suddetta specialità medicinale di riferimento è di L. 5.900, I.V.A. inclusa, così come comunicato dal CIPE con nota 7/10641 del 23 ottobre 1998 e che il prezzo di Sofargen crema 1% 50 g, allineato a quello della specialità di riferimento risulta essere di L. 9.800;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 dicembre 1998 nella quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Sofargen» della società Sofar S.p.a. nella confezione, crema g 50 1% al prezzo di L. 9.800;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Sofargen», a base di solfadiazina argentica della società, Sofar S.p.a. con sede in Milano nella confezione crema 50 g all'1% A.I.C. n. 025561022 è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 9.800 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 18

99A5477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto indicate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Ferma volontà seconda» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980, registro società n. 1855, presso il tribunale di Chieti, pos. 819/177510;

2) società cooperativa edilizia «Marino Carboni» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 13 novembre 1980, registro società n. 1980, presso il tribunale di Chieti, pos. 848/180644.

Chieti, 15 giugno 1999

Il direttore: COLACI

99A5507

DECRETO 22 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sospiri S.r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile:

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del Lavoro nei confronti della società cooperativa «Sospiri S.r.l.», con sede in Sanremo, via Roma n. 187, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessario la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Sospiri S.r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio dott. Vinciguerra Massimo, in data 12 ottobre 1980, repertorio n. 4326, registro società n. 3064, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 22 giugno 1999

Il direttore: FERSINI

99A5475

DECRETO 22 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «T.E.C.» S.r.l., in Chieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996.

Decreta:

La società cooperativa sottoindicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «T.E.C.» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Giovanni De Matteis in data 20 giugno 1995, registro società n. 6758 presso il tribunale di Chieti, pos. n. 1493/272405.

Chieti, 22 giugno 1999

Il direttore: COLACI

99A5523

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 giugno 1999.

Differimento del termine di certificazione e commercializzazione della varietà di sorgo denominata «Satiro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1988, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di sorgo denominata «Satiro»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, con il quale la varietà di sorgo «Satiro» è stata cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo della iscrizione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la richiesta presentata in data 16 aprile 1999 dall'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi, intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di sorgo «Satiro» fino al 30 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per la varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Decreta:

Per la varietà di sorgo denominata «Satiro», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, le relative sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A5508

DECRETO 10 giugno 1999.

Differimento del termine di certificazione e commercializzazione della varietà di sorgo denominata «Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1988, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di sorgo denominata «Soave»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, con il quale la varietà di sorgo «Soave» è stata cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo della iscrizione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la richiesta presentata in data 16 aprile 1999 dall'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi, intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di sorgo «Soave» fino al 30 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per la varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Decreta:

Per la varietà di sorgo denominata «Soave», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, le relative sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A5509

DECRETO 17 giugno 1999.

Modificazione del decreto ministeriale 5 ottobre 1998 concernente l'istituzione del comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2048/89 del consiglio del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare l'art. 4 del regolamento stesso;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 5 ottobre 1998, concernente l'istituzione del comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo;

Ritenuto di dover integrare la composizione del suindicato comitato con un altro rappresentante del Ministero per le politiche agricole, in considerazione della particolare rilevanza che il settore agricolo riveste nel-

l'ambito delle attività demandate dalla regolamentazione comunitaria al comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo;

Considerata la necessità di prevedere, nella composizione del citato comitato, la presenza di rappresentanti supplenti, al fine di assicurare la costante partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri e degli altri organismi alle riunioni del comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il paragrafo 2, lettera *a)*, dell'articolo unico del decreto del Ministro per le politiche agricole 5 ottobre 1998, relativo all'istituzione del comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo, è così modificato:

«*a)* tre rappresentanti del Ministero per le politiche agricole».

Art. 2.

Il paragrafo 2 dell'articolo unico del decreto del Ministro per le politiche agricole 5 ottobre 1998, relativo all'istituzione del comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo, è integrato con la seguente frase: «In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del comitato i componenti dello stesso potranno essere sostituiti da supplenti designati dagli organismi che rappresentano».

Roma, 17 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A5479

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 giugno 1999.

Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1998, n. 145.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 9-*quinquies* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8, del citato art. 9-*quinquies*, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991»;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97, del 27 aprile 1992, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1992»;

Visto il proprio decreto del 12 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1993, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166, del 18 luglio 1995, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 9 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74, del 28 aprile 1966, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19, del 24 gennaio 1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data 5 novembre 1998, sulla base delle sfavorevoli condizioni del mercato del piombo, ha deliberato l'aumento del sovrapprezzo attualmente applicato;

Considerato che nella citata deliberazione il gettito derivante da sovrapprezzo è stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 165.000 tonnellate/anno;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies,* comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1º luglio 1999, nella misura del 58% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,7 miliardi al netto dei costi di riscossione.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies,* comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1º luglio 1999, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

a) batterie avviamento di capacità minore o uguale a 20 Ah;

b) batterie avviamento di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 70 Ah;

c) batterie avviamento di capacità maggiore di 70 Ah;

d) batterie industriali.

Art. 3.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al Consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 10,26% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al Consorzio.

Art. 4.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 5.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, pur avendo denunciato al Consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito dal Consorzio a norma di statuto.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 giugno 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

RELAZIONE TECNICA

La richiesta di aumento del sovrapprezzo è stata avanzata dopo che, negli esercizi 1997 e 1998, è stato provveduto al riassorbimento della riserva accumulata per lire 8.500 milioni. Con la perdita di esercizio, prevista per il corrente anno lire in 3.397 milioni, la riserva si attesterà ad un livello di poco superiore a lire 10.000 milioni, importo necessario a finaziare il credito IVA e IRPEG, rilevato ad oggi intorno a tale cifra.

La quotazione di riferimento del piombo, sulla quale è stata avanzata la richiesta di aumento del sovrapprezzo, è di L./kg 860.

A tale quotazione, da ritenersi realistica, il sovrapprezzo richiesto, che incide per L./kg 143 su una raccolta prevista di t 165.000, copre per L./kg 97 la differenza negativa fra raccolta, anche residuale, delle batterie esauste su tutto il territorio nazionale e la vendita delle stesse ai riciclatori italiani ed esteri, e per L./kg 45 i costi fissi di struttura e quelli, statutariamente previsti, per la comunicazione, la ricerca e lo sviluppo.

In conclusione, con l'applicazione della nuova misura del sovrapprezzo a partire dal 1º luglio 1999, il bilancio di esercizio del corrente anno si chiuderebbe con una perdita di lire 3.397 milioni mentre, nell'anno 2000, si raggiungerebbe l'auspicato pareggio.

Nel caso in cui si registrasse un ritardo nell'adeguamento del sovrapprezzo, la situazione finanziaria del Consorzio registrerebbe un repentino peggioramento, con un consistente ricorso al credito bancario fin dal mese di ottobre e con oneri finanziari rilevanti da trasferire sul conto economico e, di conseguenza, sul svorapprezzo futuro.

Ad ulteriore esplicazione di quanto sopra affermato, è da rilevare che lo slittamento di tre mesi nell'applicazione del nuovo sovrapprezzo comporterebbe un minore ricavo di circa tre miliardi ed un ricorso all'indebitamento per pari importo.

Va infine rilevato che, mancando il Consorzio di garanzie reali, il ricorso al credito bancario ha limiti oggettivi, quantificabili in un importo massimo di circa tre miliardi.

Il collegio dei revisori, nella sua nota al bilancio preventivo dell'anno 1999, raccomandava la vigile preoccupazione degli amministratori affinché fosse mantenuto in equilibrio l'assetto economico e finanziario del Consorzio, anche attraverso l'adeguamento della misura unitaria del sovrapprezzo.

SOVRAPPREZZO

Tipologia batterie	Numero pezzi	Numero Ah	Totale piombo (Ton.)	Sovrapp. unitario	Gettito lordo (MMLA)
Avviamento:					
Batterie ≤ 20 Ah	2.000.000	—	2.600	400 L./Batt.	800
Batterie > 20 Ah ≤ 70 Ah	8.700.000	—	75.000	1.600 L./Batt.	13.920
Batterie > 70 Ah	2.200.000	—	24.000	3.200 L./Batt.	7.040
Industriali:					
Batterie monoblocco ≤ 20 Ah	3.330.000	—	8.000	400 L./Batt.	1.332
Batterie monoblocco > 20 Ah ≤ 70 Ah	230.000	—	2.300	1.600 L./Batt.	368
Batterie o elementi >70 Ah (2 volts)	—	486.000.000	17.500	6 L./Batt.	2.916
Batterie o elementi > 70 Ah (multipli di 2 volts)	—	324.000.000	11.600	6 L./Batt.	1.944
Totale . . .			141.000		28.320

(*) Il sovrapprezzo unitario indicato fa riferimento ad elementi con tensione 2 volts.
Il calcolo del sovrapprezzo unitario per elementi con tensione multipla di 2 volts va effettuato con la formula 6 L./Ah × V : 2.
1) Il gettito per il Consorzio, al netto dei costi di riscossione riconosciuti nella misura del 10,26% e dal rimborso all'esportazione di MML 1.783.
2) Le batterie ermetiche per avviamento scontano il sovrapprezzo secondo la fascia di amperaggio a cui appartengono.

CONTO ECONOMICO ANNO 1999
INDICATORI DI VALUTAZIONE COSTI RICAVI
QUOTAZIONE DI RIFERIMENTO Lit./Kg 860
(Bilancio preventivo aggiornato con raddoppio sovrapprezzo dal 1º luglio 1999)

	Costi Lit./Mil.	Indici unitari Lit./Kg	Quantità Ton.
Acquisto batterie	33.825	205,000	165.000
Costi fissi	3.864	23,419	—
Costi governabili (1)	2.100	12,727	—
Servizi alle imprese (2)	1.380	8,364	—
Totale . . .	41.169	249,509	—

	Ricavi Lit./Mil.	Indici unitari Lit./Kg	
Sovrapprezzo	17.918	108,594	—
Ricavi vendita batterie	18.084	109,603	—
Ricavi servizi imprese	1.640	9,939	—
Altri ricavi	30	0,182	—
Gestione finanziaria	100	0,606	—
Totale . . .	37.772	228,924	—
Risultato	3.397	20,585	—

PIANO FINANZIARIO	
Gennaio	7.884
Febbraio	9.287
Marzo	6.454
Aprile	1.900
Maggio	3.824
Giugno	1.797
Luglio	894
Agosto	2.033
Settembre	223
Ottobre	– 1.378
Novembre	3.425
Dicembre	618
Gennaio 2000	– 1.580

(1) Comprendono comunicazione, promozione, sviluppo e ricerca.
(2) Comprendono convenzione Telecom e smaltimento NI-CD.

99A5511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 11 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 relativo al corso di diploma di tecnico dell'educazione e dellarriabilitazione psichiatrica e psicosociale contenente la tabella XVIII-*quater* 02;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 marzo 1999.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

La scuola diretta ai fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è trasformata in corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 2.

Nell'attuale art. 118 dell'ordinamento degli studi di questo Ateneo, relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti della Facoltà di medicina e chirurgia viene aggiunto il seguente corso di diploma universitario:

diploma di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 3.

Nell'attuale art. 236, relativo alla normativa generale delle scuole dirette ai fini speciali e contenente l'elenco delle scuole, è soppressa la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 4.

Gli attuali articoli da 248 a 254 incluso relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, sono soppressi con scorrimento degli articoli successivi.

Art. 5.

Dopo l'attuale art. 158, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, E PSICOSOCIALE.

Art. 159 *(Finalità, organizzazione).* — 1. È istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso ha durata di 3 anni, e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 15.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 160 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della Facoltà e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari, e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Primo Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A1. Corso integrato di Fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.

A2. Corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E0SA Biochimica

A3. Corso integrato di Biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A4. Corso integrato di Istologia ed anatomia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A5. Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A6. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato a svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

Primo Anno - II semestre.

Area B- Funzioni neuropsicologiche (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B1. Corso integrato di Fisiologia e neurofisiologia.

Settore: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di Psicologia generale e psicometria.

Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B4. Corso integrato di Fonetica e linguistica.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione logopedica.

B5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

Secondo Anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C1. Corso integrato di Patologia generale e neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C2. Corso integrato di Farmacologia e psicofarmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, P11A Psichiatria.

C3. Corso integrato di Igiene e medicina sociale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

Secondo Anno - II semestre.

Area D - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D1. Corso integrato di psichiatria.

Settore: F11A Psichiatria.

D2. Corso integrato di psicoterapia.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D3. Corso integrato di Psicopedagogia.
Settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.

D4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocino guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

Terzo Anno - I semestre.

Area E - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti: 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E2. Corso integrato di terapia comportamentale - cognitiva e terapia occupazionale.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.
Settori: F11A Psichiatria, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E5. Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E6. Corso integrato di comunità terapeutica.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Sienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

Terzo Anno - II semestre.

Area F - Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica (crediti: 5).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F2. Corso integrato di riàbilitazione speciale psichiatrica infantile.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA *B* - *Standard formativo-pratico del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A. Aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti strutture di degenza, servizi territoriali, (strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B. Aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C. Aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, Psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D. Aver partecipato a 50 valutazioni mediante srumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E. Aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F. Aver partecipato a 50 incontri nellambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G. Aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H. Aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associaziòni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

I. Aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L. Aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psicoeducativi sui familiari, e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con gravi problemi psicosociali, o con paziente affetto da disturbi mentali;

M. Aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 11 maggio 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A5484

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 14 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984 e successive modifiche ed integrazione a cui è fatto riferimento per gli ordinamenti didattici delle facoltà in attesa del regolamento didattico di Ateneo;

Visto lo statuto emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 24 febbraio 1999;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 17 marzo 1999;

Viste le delibere del 15 aprile 1999 del senato accademico e del consiglio di amministrazione con le quali è espresso parere favorevole alla modifica proposta dalla facoltà di lettere e filosofia;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di sociologia del 21 aprile 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1999 e del consiglio di amministrazione del 13 maggio 1999 con le quali è espresso parere favorevole alla modifica proposta dalla facoltà di sociologia;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e dei corsi di diploma vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico della facoltà di lettere e filosofia è modificato dal presente decreto con la conseguente nuova formulazione degli articoli indicati.

«CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 5 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — 1. Il corso di laurea in lettere dura quattro anni e comprende ventuno annualità di insegnamento, una prova scritta di traduzione latina per gli studenti che intendono sostenere un secondo esame di letteratura latina ed una prova obbligatoria di informatica.

Rimane invariata la rimanente parte del presente articolo.

(Omissis).

CORSO DI LAUREA
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 10. — 1. Il corso di laurea in lingue e letterature straniere si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. È prevista inoltre obbligatoriamente una prova di informatica.

Rimane invariata la rimanente parte del presente articolo.

(Omissis).».

Art. 2.

L'ordinamento didattico della facoltà di sociologia è modificato dal presente decreto con l'inserimento di cinque discipline tra gli insegnamenti complementari di cui all'art. 5 nei settori scientifico-disciplinari come sotto specificato.

N10X - Legislazione dei beni culturali - Diritto dell'ambiente;

P01B - Economia delle istituzioni;

Q01C - Storia delle istituzioni politiche e sociali;

Q05A - Sistemi sociali comparati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 14 giugno 1999

Il rettore: EGIDI

99A5485

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 17 giugno 1999.

Approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa. (Ordinanza n. 143).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che il comune di Bosa ha rappresentato in diverse occasioni le varie problematiche connesse all'approvvigionamento idropotabile della città, tra le quali, particolarmente preoccupante, il fenomeno di salinizzazione della falda acquifera utilizzata per l'approvvigionamento idropotabile del comune stesso;

Atteso che il comune di Bosa ha altresì evidenziato che tale fenomeno, che nell'esperienza si manifesta nei mesi estivi in assenza totale di precipitazioni, può trovare rimedio nell'immediato, in considerazione dell'imminente periodo estivo, attraverso il rilascio in alveo dalla diga di Monteleone Roccadoria sul Temo di un quantitativo di risorsa idrica stimato in circa 400.000 m^3;

Atteso che il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha convocato, su richiesta del comune di Bosa e del prefetto di Nuoro, un incontro tecnico al quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti del comune e della prefettura, l'assessorato dei lavori pubblici, il consorzio di bonifica della Nurra, e l'E.S.A.F.;

Atteso che l'E.S.A.F. è titolare di un intervento, che necessita una implementazione del finanziamento per un importo di circa 3 miliardi, volto alla realizzazione di un acquedotto dal quale verrebbe approvvigionato anche il comune di Bosa;

Atteso che, in tale sede tecnica, la soluzione avanzata dal comune di Bosa appare l'unica compatibile con l'urgenza di garantire l'approvvigionamento idropotabile della comunità interessata nei mesi estivi del corrente anno;

Atteso che le risorse disponibili nella diga di Monteleone Roccadoria sul Temo sono programmate ad uso irriguo e idropotabile;

Atteso che la fornitura irrigua ha già subito, a causa dell'annata eccezionalmente siccitosa e per assicurare i fabbisogni idropotabili, pesantissime restrizioni e che pertanto, si rende necessario compensare il rilascio predetto con un minor prelievo ad uso idropotabile da parte dell'E.S.A.F. dal sistema idrico del Temo-Cuga, o con maggiori apporti da altri sistemi idrici a cura dell'E.S.A.F. medesimo;

Riconosciuta la necessità di garantire l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa;

Ordina:

Nelle more di risoluzione in termini strutturali dell'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa attraverso il finanziamento dei lavori di «Completamento dell'acquedotto Centro-Occidentale Schema n. 12 Temo» da realizzarsi a cura dell'E.S.A.F., per un importo di circa 3 miliardi di lire, al fine di consentire l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa, si dispone con effetto immediato quanto segue:

Art. 1.

Il consorzio di bonifica della Nurra provvederà, su indicazione del comune di Bosa, al rilascio in alveo, dal 1° luglio al 31 agosto, dalla diga di Monteleone Roccadoria, di un quantitativo di risorsa idrica non superiore a 400.000 m^3.

Le modalità del rilascio verranno concordate d'intesa tra il consorzio ed il comune predetti, e l'Ente sardo acquedotti e fognature, al fine di ottimizzare il trasferimento della risorsa.

Art. 2.

Il corrispondente minor volume di risorsa idrica disponibile nel serbatoio di Monteleone Roccadoria, (sistema idrico Temo-Cuga) troverà compensazione con una riduzione di pari volume del prelievo dell'E.S.A.F. per esigenze idropotabili dal sistema idrico Temo-Cuga, ovvero con apporti aggiuntivi da altri sistemi idrici sul sistema irriguo del consorzio di bonifica della Nurra a cura dell'E.S.A.F. medesimo.

Art. 3.

Il comune di Bosa, in relazione al volume di risorsa idrica effettivamente rilasciato in alveo, corrisponderà al consorzio di bonifica della Nurra un corrispettivo unitario a metro cubo, pari a quello attualmente corrisposto al consorzio stesso dall'E.S.A.F. per le forniture ad esso erogate.

Cagliari, 17 giugno 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A5480

ORDINANZA 21 giugno 1999.

Approvazione della perizia di variante relativa alle espropriazioni senza aumento di spesa relativa all'intervento: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano, 4° lotto». Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 144).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/1995, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'attuazione dell'intevervento sopracitato;

Atteso che tale intervento, da realizzarsi in cinque distinti lotti, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996 il commissario governativo ha approvato il progetto «definitivo» dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 3° lotto» ed affidato il medesimo all'E.A.F. per l'attuazione, per un importo complessivo di lire 9.300.000.000;

Atteso che, con ordinanza n. 91 del 30 dicembre 1997, il progetto definitivo dell'opera, rielaborato dall'«Ente» per introdurre una variante richiesta dal comune di Sestu, è stato riapprovato, per il medesimo importo di L. 9.300.000.000;

Atteso che con ordinanza n. 112 del 25 novembre 1998, il commissario governativo ha approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4° lotto» rimodulando il quadro economico in complessive L. 8.015.611.947;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. 4339 del 30 aprile 1999 ha trasmesso per l'approvazione una perizia di variante relativa alle espropriazioni, senza aumento di spesa, redatta dalla direzione lavori, comportante l'assoggettamento a servitù delle aree interessate dai lavori in luogo dell'esproprio con un maggior importo di L. 654.420 rispetto alla somma autorizzata, che trova capienza nelle somme previste per gli imprevisti;

Vista la determinazione del direttore generale dell'E.A.F. n. 19 del 19 aprile 1999 con la quale è stata adottata la perizia in argomento, trasmessa con la citata nota prot. 4339/99;

Vista la perizia in argomento con il seguente quadro economico:

	Lire
A) Lavori	5.684.619.290
B) Espropriazioni	333.654.420
C) Imprevisti	96.332.331
D) Spese generali	636.735.040
E) I.V.A.	1.264.270.866
Importo complessivo	8.015.611.947

Atteso pertanto, che trattandosi di perizia che non reca modifiche sostanziali al progetto approvato o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 14, punto *c),* della citata legge regionale n. 24/1987, non risulta necessario il parere del comitato tecnico-amministrativo competente;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante relativa alle espropriazioni, senza aumento di spesa, dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4° lotto»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia di variante relativa alle espropriazioni, senza aumento di spesa

1. È approvata la perizia di variante relativa alle espropriazioni, senza aumento di spesa, dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4° lotto» con il seguente quadro economico:

	Lire
A) Lavori	5.684.619.290
B) Espropriazioni	333.654.420
C) Imprevisti	96.332.331
D) Spese generali	636.735.040
E) I.V.A.	1.264.270.866
Importo complessivo	8.015.611.947

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nelle sopracitate ordinanze n. 64 del 23 settembre 1996, n. 91 del 30 dicembre 1997 e n. 112 del 25 novembre 1998.

Cagliari, 21 giugno 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A5481

ORDINANZA 21 giugno 1999.

Approvazione della perizia di assestamento del quadro economico della concessione relativa all'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano, 3° lotto». Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 145).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n.2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/1995, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'attuazione dell'inteververvento sopracitato;

Atteso che tale intervento, da realizzarsi in cinque distinti lotti, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996 il commissario governativo ha approvato il progetto «definitivo» dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 3° lotto» ed affidato il medesimo all'E.A.F. per l'attuazione, per un importo complessivo di lire 13.957.583.891;

Atteso che, con ordinanza n. 86 del 3 ottobre 1997, il commissario governativo ha approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 3° lotto» rimodulando il quadro economico in complessive L. 11.638.531.032;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. 4338 del 30 aprile 1999 ha trasmesso per l'approvazione una perizia di assestamento del quadro economico della concessione relativa all'intervento suddetto, redatta dalla direzione lavori, riguardante lavori suppletivi per un importo complessivo di L. 122.920.259 ed un maggior importo conseguente all'aumento dell'aliquota I.V.A. dal 19% al 20% pari a L. 97.965.885;

Vista la determinazione del direttore generale dell'E.A.F. n. 18 del 19 aprile 1999 con la quale è stata adottata la perizia in argomento, trasmessa con la citata nota prot. 4338/99;

Vista la legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14 e 22;

Vista la perizia in argomento con il seguente quadro economico:

	Lire
A) Lavori:	
A1) Importo lavori di contratto	8.051.783.105
A2) Importo lavori suppletivi	122.920.259
A3) Importo detrazione minori lavorazioni	− 1.501.363
Sommano	8.173.202.001
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
B1) Espropriazioni	478.499.277
B2) Allacci Enel	100.000.000
B3) Collegamenti impianti C.B.S.M.	90.000.000
Sommano	668.499.277
C) Imprevisti	30.476.360
D) Spese generali	926.427.495
E) I.V.A. 19% di *(A1+B2+B3+D)*	1.741.960.014
Differenza I.V.A. 20% di *(A1+A2+A3+B2+B3+D)*	97.965.885
Sommano	1.839.925.899
Importo complessivo	11.638.531.032

Atteso pertanto, che trattandosi di perizia che non reca modifiche sostanziali al progetto approvato o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 14, punto *c)* della citata legge regionale n. 24/1987, non risulta necessario il parere del comitato tecnico-amministrativo competente;

Atteso che deve provvedersi all'approvazione della perizia di assestamento del quadro economico della concessione dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 3° lotto»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia di assestamento del quadro economico della concessione

1. È approvata la perizia di assestamento del quadro economico della concessione relativa all'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 3° lotto» con il seguente quadro economico:

	Lire
A) Lavori:	
A1) Importo lavori di contratto	8.051.783.105
A2) Importo lavori suppletivi	122.920.259
A3) Importo detrazione minori lavorazioni	− 1.501.363
Sommano ...	8.173.202.001
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
B1) Espropriazioni	478.499.277
B2) Allacci Enel	100.000.000
B3) Collegamenti impianti C.B.S.M.	90.000.000
Sommano ...	668.499.277
C) Imprevisti	30.476.360
D) Spese generali	926.427.495
E) I.V.A. 19% di *(A1+B2+B3+D)*	1.741.960.014
Differenza I.V.A. 20% di *(A1+A2 +A3+B2+B3+D)*	97.965.885
Sommano ...	1.839.925.899
Importo complessivo ...	11.638.531.032

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nelle sopracitate ordinanze n. 64 del 23 settembre 1996 e n. 86 del 9 ottobre 1997.

Cagliari, 21 giugno 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A5482

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 22 marzo 1999.

Adozione delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave. (Deliberazione n. 1).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che nella seduta del 6 maggio 1998 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 dicembre 1993, il progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;

Premesso che il Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche costituisce la prima fase di una pianificazione di bacino che si viene costituendo mediante piani stralcio di cui quello adottato è riferito alla gestione delle risorse idriche;

Premesso che l'art. 3, comma 1, lettera *i),* della legge 18 maggio 1989, n. 183, individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

Visto l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che attribuisce all'Autorità di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione della economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

Considerato che nella relazione del progetto di piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'art. 5 delle norme di attuazione del progetto. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;

Considerato che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e subaffluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientali ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

Considerato che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;

b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;

Considerato che in relazione alla realizzazione del serbatoio idroelettrico del Vajont, avente un invaso previsto di 150 milioni di mc, sono state aumentate in media di circa il 16%, nel periodo 1° giugno-1° settembre, le concessioni che prelevano l'acqua dalla traversa di Fener, Nervesa e dal sistema S. Croce-Castelletto-Nervesa;

Considerato che la mancata utilizzazione del bacino del Vajont, per i noti eventi successi nel 1963, ha reso indisponibile il corrispondente volume d'invaso, mentre sono rimasti in essere gli aumenti dei prelievi nelle località soprarichiamate e che ciò influisce negativamente, durante il periodo siccitoso, sulle portate fluenti presenti in alveo contribuendo in modo determinante al prosciugamento dell'alveo a valle di Nervesa;

Considerato che nelle more della approvazione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche e al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione della economia idrica, e al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare con urgenza appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal piano in attesa della sua definitiva approvazione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla legge n. 183/1989;

Visto il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 1998;

Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

l'art. 17-6-*bis* della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, tramite il comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;

l'art. 17-6-*ter* della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Richiamato per quanto occorre l'art. 43, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Richiamato per quanto occorre l'art. 55, comma 1, lettera *c),* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Delibera:

Art. 1.

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelarne le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del «Progetto di piano di Bacino» adottato il 6 maggio 1998, nonché per stabilire gli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella parte IV - Fase programmatica di detto progetto.

Formano parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 14 riportate nell'allegato 1, che costituiscono uno stralcio delle «norme di attuazione del piano» di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.

Art. 2.

Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 3.

I rinnovi e le nuove istanze di concessione

Si richiamano a tale proposito gli articoli 6, 8 e 9 delle norme di attuazione del progetto di piano adottato dal comitato istituzionale il 6 maggio 1998, i cui contenuti formano parte integrante della presente deliberazione.

In relazione a quanto riportato in premessa circa il serbatoio del Vajont ed a quanto previsto dal progetto di piano, per le grandi derivazioni irrigue in atto e attualmente in fase di rinnovo, si opera, in via preliminare, per il periodo di anni tre, una riduzione della portata massima concessa pari al 15% di quanto indicato nel titolo di concessione, considerandosi detta misura compresa nelle azioni di piano. La portata corrispondente alla riduzione del 15% dovrà essere mantenuta nell'alveo del Piave.

Art. 4.

Quantificazione del minimo deflusso di rispetto

È fissato per ogni corpo idrico superficiale naturale, ricadente nel bacino del Piave una portata di rispetto secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 e 14 delle norme di attuazione del progetto di piano; articoli i cui contenuti ed effetti vengono integralmente richiamati, unitamente all'allegato 2 a formare parte integrante della presente deliberazione. La portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere.

Art. 5.

Osservanza delle norme

All'osservanza delle presenti norme di salvaguardia provvedono, gli uffici del genio civile regionale, i nuclei operativi del Magistrato alle acque di Venezia, e gli uffici compartimentali di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Servizio dighe (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze.

In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonché l'Autorità di bacino, segnalano all'amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55 comma 1, lettera *c),* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che può comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.

Art. 6.

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 7.

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Magistrato alle acque di Venezia, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché presso le sedi delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto e presso le sedi delle province di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.

Roma, 22 marzo 1999

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il segretario generale
GOVI

99A5483

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto dell'8 giugno 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Velletri (Roma), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A5489

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 luglio 1999

Dollaro USA	1,0221
Yen giapponese	124,87
Dracma greca	325,35
Corona danese	7,4352
Corona svedese	8,7015
Sterlina	0,65140
Corona norvegese	8,0645
Corona ceca	36,147
Lira cipriota	0,57730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,97
Zloty polacco	4,0062
Tallero sloveno	196,5130
Franco svizzero	1,6040
Dollaro canadese	1,4984
Dollaro australiano	1,5274
Dollaro neozelandese	1,9244
Rand sudafricano	6,1500

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5599

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Gran premio F.3 di Monza, della Maratona di Torino e del Concorso violinistico internazionale «Antiqua Marca Firmana» manifestazione 1999. (Estrazione del 27 giugno 1999).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Gran premio F.3 di Monza, della Maratona di Torino e del Concorso violinistico internazionale «Antiqua Marca Firmana», avvenuta in Roma il 27 giugno 1999:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie I n. 10636 di L. 2 miliardi abbinato alla vettura Dallara 399 Opel spi di Peter Sundberg - Gran premio F.3 di Monza;

2) Biglietto serie A n. 98780 di L. 300 milioni abbinato all'atleta Sammy Korir - Maratona di Torino;

3) Biglietto serie F n. 36221 di L. 100 milioni abbinato alla violinista Vera Lopatina - Concorso violinistico internazionale «Andrea Postacchini» del Centro culturale «Antiqua Marca Firmana»;

Premi di seconda categoria: n. 10 premi da L. 20 milioni cadauno:

1) Biglietto serie B n. 62476;
2) Biglietto serie C n. 40716;
3) Biglietto serie F n. 03703;
4) Biglietto serie I n. 88165;
5) Biglietto serie O n. 78218;
6) Biglietto serie Q n. 47823;
7) Biglietto serie R n. 80896;
8) Biglietto serie R n. 95089;
9) Biglietto serie S n. 06244;
10) Biglietto serie U n. 04138.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie I n. 10636, L. 2.000.000;
2) Biglietto serie A n. 98780, L. 1.500.000;
3) Biglietto serie F n. 36221, L. 1.000.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

99A5552

Avviso di annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea appresso indicati sono stati annullati in quanto danneggiati dall'incendio verificatosi presso il magazzino vendita di Cefalù e quindi invendibili:

Lotteria istantanea «Caccia al tesoro»:

Blocchetto serie	Blocchetto numero	Biglietti dal	Biglietti al
162	005068	000	499
162	005069	000	499
162	005071	000	499
162	005072	000	499
162	005073	000	499
162	005074	000	499
162	005075	000	499
162	005076	000	499
162	005077	000	499

Lotteria istantanea «I fiori della fortuna»:

Blocchetto		Biglietti	
serie	numero	dal	al
167	057195	000	499
167	057200	000	499
167	057201	000	499
167	057202	000	499
167	057203	000	499
167	057204	000	499
167	057205	000	499
167	057206	000	499
167	057207	000	499
167	057208	000	499
167	057209	000	499

99A5553

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage»

Decreto n. 63 dell'11 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE (imidacloprid) nelle preparazioni e confezioni:

40 per cani - A.I.C. n. 102396013;

100 per cani - A.I.C. n. 102396025;

250 per cani - A.I.C. n. 102396037;

40 per gatti - A.I.C. n. 102396049;

80 per gatti - A.I.C. n. 102396052.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130.

Modifiche apportate: avvertenze:

è autorizzata la riformulazione delle avvertenze inserendo la frase «Persone con nota sensibilità cutanea possono essere particolarmente sensibili a questo prodotto».

È altresì autorizzato l'inserimento nel foglio illustrativo, al capitolo «ulteriori informazioni» della seguente avvertenza:

«Informazioni per il proprietario: Il solvente contenuto in "Advantage", può segnare alcuni materiali, come ad esempio plastica, tessuti e superfici delicate. Lasciare asciugare il sito di applicazione, prima di consentire il contatto con questi materiali».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro il centottantesimo giorno.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5486

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Giulio Onesti, in Roma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali datato 16 giugno 1999 sono state approvate le modifiche statutarie della Fondazione Giulio Onesti, con sede in Roma, nel testo annesso al decreto stesso.

99A5487

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 giugno 1999, ha nominato il rag. Nereo Mugnai commissario straordinario ed il prof. Enrico Cavalieri, il dott. Nicola Lorito e il prof. avv. Giorgio Meo componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Velletri (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno 1999.

99A5490

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 giugno 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Velletri (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. Enrico Cavalieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

99A5491

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1816 del 4 giugno 1999 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Cooperativa Delta facchinaggio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 17 dicembre 1985 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste.

Con deliberazione n. 1815 del 4 giugno 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa Lavori Trieste - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° agosto 1996 per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Alessio Vernì, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Con deliberazione n. 1813 del 4 giugno 1999 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 15 agosto 1999, il mandato della gestione commissariale conferito alla dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 48, in ordine alla «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - F.V.G. - Trieste 81 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Con deliberazione n. 1817 del 4 giugno 1999 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Municipio Leale - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casarsa della Delizia, costituita il 18 aprile 1997 per rogito notaio dott. Romano Jus di Pordenone.

99A5488

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università, emanato con decreto rettorale n. 323 del 20 aprile 1999, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare n. K05B - Informatica.

In conformità con il regolamento di Ateneo concernente le procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, al vincitore sarà chiesta la seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:

Tipologia di impegno scientifico:

l'impegno scientifico riguarderà i sistemi di elaborazione dell'informazione, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla valutazione delle prestazioni e simulazioni.

Tipologia di impegno didattico:

l'impegno didattico sarà espletato nel settore n. K05B e riguarderà principalmente insegnamenti su sistemi operativi e sistemi distribuiti. Il docente trasferito verrà inquadrato nel settore n. K05B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del regolamento di Ateneo, possono presentare domanda di trasferimento i professori ordinari appartenenti ad università statali o a università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, che abbiano prestato servizio nella sede universitaria di appartenenza per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nell'ipotesi di trasferimento di docente di altra facoltà di questa Università, la suddetta permanenza va riferita alla facoltà di appartenenza.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza o nella facoltà di appartenenza nell'ipotesi di trasferimento di docente di altra facoltà di questa Università.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del regolamento, i professori di ruolo inquadrati in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello a cui si riferisce il posto messo a trasferimento, sono ammessi alla procedura di valutazione solo se in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito la nomina a professore ordinario o la conferma nella qualifiche di professore associato o di ricercatore;

b) siano in possesso di adeguata qualificazione scientifica, comprovata da produzione scientifica relativa al settore di destinazione.

Alla domanda, i candidati dovranno allegare:

a) un *curriculum*, sottoscritto in originale, recante l'indicazione dei titoli che ritengono utili ai fini del trasferimento, posseduti alla data di presentazione della domanda;

b) un elenco delle pubblicazioni che intendono far valere.

I candidati sono tenuti a rendere disponibili presso la facoltà le pubblicazioni riportate nel *curriculum.*

Nella domanda di partecipazione l'aspirante deve dichiarare espressamente di trovarsi nelle condizioni di cui al sopra citato art. 5, commi 1 e 2 del regolamento, circa la permanenza da almeno un triennio nella sede universitaria o nella facoltà di appartenenza.

Nell'ipotesi di inquadramento in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello del posto da coprire per trasferimento, il candidato deve dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso dei requisiti indicati nel sopra citato art. 5, al comma 3.

Per i criteri generali di valutazione dei candidati e per le modalità di adozione del provvedimento rettorale di trasferimento, si fa rinvio agli articoli 7 e 8 del regolamento di Ateneo delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, consultabile in internet al seguente indirizzo: www.unive.it/!wda/ateneo/documenti/regolamenti o reperibile presso la sezione psrsonale docente (tel. 041/2578384-5, fax 041/2578114 e-mail pd-doc@unive.it).

99A5492

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano, è

vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: n. F20X - Ginecologia ed ostetricia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A5494

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze a complessivi tre posti di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visti gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 e pubblicato nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 53 del 15 maggio 1999, si comunica che presso Università degli studi di Bologna sono vacanti i seguenti posti di ricercatore per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: n. N01X - Diritto privato.

sede di servizio: corso di laurea in economia e commercio - sede di Bologna.

profilo scientifico: con riguardo al profilo scientifico, anche in relazione all'impegno didattico richiesto, avrà particolare rilevanza l'attenzione del candidato alla trattazione di temi privatistici inerenti alla consulenza alle imprese, anche libero-professionale, e con specifico riguardo alle vicende, all'attività contrattuale, al patrimonio, al lavoro, agli strumenti di tutela dei diritti e alle forme di rappresentanza dell'impresa, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare a concorso.

impegno didattico: preso atto delle delibere nel tempo assunte dal consiglio del corso di laurea in economia e commercio per la riforma, ora in via di attuazione, dello stesso nel senso di indirizzare la didattica soprattutto verso il settore della consulenza alle imprese, anche libero-professionale, e con specifico riguardo alle relazioni giuridiche dell'impresa, l'impegno didattico richiesto sarà in particolare quello di sviluppare gli aspetti privatistici di tale contesto nell'ambito del settore scientifico-disciplinare a concorso.

numero massimo di lavori scientifici da presentare alla commissione: cinque; qualora il candidato invii un numero di pubblicazioni superiore, la commissione sarà tenuta a considerare, ai fini del concorso, soltanto le cinque piu recenti.

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: n. Q02X - Scienza politica.

sede di servizio: sede di Bologna.

impegno scientifico-didattico: impegno scientifico-didattico nel settore della scienza dell'amministrazione e, in generale, degli studi sul sistema politico.

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: n. G08B - Microbiologia agroalimentare ed ambientale.

sede di servizio: corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari - sede di Cesena.

impegno scientifico e didattico: l'impegno del vincitore di detto concorso dovrà essere presso la sede del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari della sede di Cesena. L'attività scientifica si articolerà nei settori prevalenti della microbiologia degli alimenti e della biologia dei microorganismi.

Numero massimo di lavori scientifici da presentare alla commissione: venti.

I partecipanti dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di riferimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presento avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A5493

COMUNE DI PITEGLIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PITEGLIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio 1999, in coerenza con lo stanziamento proposto nello schema di bilancio 1999 e nella relazione previsionale e programmatica 1999-2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

— aliquota ridotta del 6,50 per mille applicabile alle unità immoblliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune; nonché applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale; a due a più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata la regolare presentazione all'UTE della richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime;

— aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

— detrazione di imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

(Omissis).

99A5554

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di RIVOLI VERONESE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille;

b) aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche, e dei soci di cooperativa edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

2. di determinare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni:

a) detrazione ordinaria di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) detrazione di L. 300.000 per i contribuenti che si trovano in disagiate condizioni percettori di redditi minimi di pensione e possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di consiglio comunale n. 67 del 18 dicembre 1995, esecutiva).

(Omissis).

99A5555

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.